

**Quesito.**

**Domanda:** (Ditta omissis..) "Si chiedono chiarimento in merito ai requisiti di capacità tecnica alle iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Nello specifico vi è discrepanza tra il Bando di Gara che non indica il possesso della categoria 5 classe D (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonn. E inferiori a 15.000 tonn.) ed il Disciplinare di Gara che la richiede espressamente. Altresì si chiede di rivedere il possesso di tale iscrizione poiché non proporzionale ma sovradimensionata rispetto alla gara in oggetto data la nulla produzione di rifiuti speciali pericolosi di categoria 5 del Comune di Lipari. sarebbe più che sufficiente richiedere la categoria 5 classe F (fino a 3.000 tonn./annue.)"

**Risposta:** premesso che la differenza, tra la classe F (< 3.000 t/a) e la classe D (>6.000 e < a 15.000 t/a) della categoria 5, che interessa la stazione appaltante, non è solo il quantitativo dei rifiuti trasportati annualmente, ma l'Albo gestori inserisce come elementi qualificanti per l'iscrizione alla citata categoria anche la portata utile complessiva dei veicoli (in tonnellate) che devono essere utilizzati e conseguentemente della tipologia di mezzi da utilizzare. Infatti la classe F prevede come requisito la disponibilità di un solo mezzo con portata complessiva di t.1, la classe D prevede la disponibilità di un mezzo con portata complessiva di t. 8. Tenuto conto che uno dei costi di maggiore rilevanza che affronta il Comune di Lipari è quello del trasporto, malgrado la produzione media dei rifiuti speciali degli ultimi anni è stata di t. 200, potenzialmente destinata a crescere per via di normative più stringenti e della presenza nel territorio di rifiuti speciali nei fabbricati e capannoni artigianali e dalla periodica demolizione di barche abbandonate, si è ritenuto di non poter prevedere il trasporto con una categoria che consente la possibilità di iscrizione con un mezzo di portata di t.1, ma di pianificare e ottimizzare le fasi di trasporto richiedendo l'iscrizione ad una categoria che obbliga alla disponibilità di un mezzo di portata almeno di t.8. Il rapporto è 1 a 8 quindi potenzialmente evitare di spendere 800% in più di trasporto.

Per quanto riguarda la lamentata discrepanza, è notorio e consolidato, dal punto di vista giurisprudenziale, che le disposizioni del disciplinare integrano e non modificano quelle del bando; poiché il possesso di ciascuna delle categorie richieste non esclude l'altra, è possibile affermare che la prescrizione imposta dal Disciplinare è una integrazione di quanto già richiesto nel Bando di Gara e non una disposizione discrepante con quanto prescritto nel medesimo documento, sicché gli stessi non possono dirsi in contrasto tra di loro.

R.U.P.  
dott. Domenico Fonti

